

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DL 17 marzo 2020, n. 18 "CURA ITALIA"

Aggiornamento del 18 marzo 2020

**ASPETTI COMMERCIALI
ASPETTI FISCALI
ASPETTI GIUSLAVORISTICI
ASPETTI SOCIETARI**

Agevolazioni sui canoni di affitto dei locali commerciali (art. 65)

Nella precedente *Newsletter* del 13 marzo si è fatto riferimento alle problematiche interpretative connesse ad ipotesi di sospensione e/o riduzione dei canoni di locazione/affitto relativi a locali ove vengano esercitate attività incise dalle misure interdittive.

A tale riguardo, l'Articolo 65 del Decreto Cura Italia ha ora riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta per l'anno 2020 nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione - relativo al mese di marzo - di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è applicabile alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (i.e. quelle ritenute essenziali, quali ad es. farmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

Si rileva che la norma citata non subordina espressamente il riconoscimento del credito d'imposta all'effettivo pagamento del canone di locazione (di marzo) da parte del conduttore, aggiungendo ulteriori temi di riflessione alle sopraccitate questioni interpretative (anche in relazione ai potenziali pregiudizi economici e fiscali per il locatore), che richiederanno un approfondito esame delle specifiche clausole contrattuali.

Estensione del rimedio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 88)

L'Articolo 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 aveva previsto l'applicabilità del rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (con conseguente obbligo alla restituzione della prestazione eventualmente già eseguita, vale a dire il rimborso dei pagamenti già effettuati) ex articolo 1463 cod. civ., ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati da soggetti interessati da provvedimenti di restrizione della libertà di circolazione, come individuati nel medesimo Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020.

L'Articolo 88 del Decreto Cura Italia estende l'applicabilità di tale rimedio anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti di restrizione della libertà di circolazione, adottati ai sensi ed a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020.

L'Articolo 88 del Decreto Cura Italia prevede inoltre l'applicabilità, a decorrere dalla data di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, del rimedio di cui sopra (risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione) anche ai contratti di acquisto di titoli di accesso ad eventi, spettacoli, musei e/o altri luoghi di cultura, ossia tutti quei contratti occasionati dalla volontà del contraente di fruire o partecipare ad eventi formativi o *lato sensu* culturali, ivi compresi gli spettacoli teatrali e cinematografici, la cui esecuzione è preclusa per effetto della sospensione di tali eventi/attività introdotta con il richiamato DPCM del 8 marzo 2020, e ciò sino alla data del prossimo 3 aprile 2020, ovvero quella differente eventualmente stabilita con provvedimenti successivi.

Viene riconosciuto a tutti i soggetti beneficiari di tali misure il diritto, da esercitarsi nel termine decadenziale di trenta giorni dall'emanazione del Decreto Cura Italia, di richiedere al vettore, all'agenzia viaggi o al venditore, il rimborso di quanto corrisposto, previa allegazione del titolo di acquisto e del ricorrere delle condizioni previste dalla norma. Inoltre, per espressa previsione normativa il rimborso della prestazione eseguita (i.e. il pagamento del prezzo) potrà avvenire tramite emissione di *Voucher* di pari importo da utilizzare entro un (1) anno dall'emissione e senza che tali misure possano comportare per lo Stato ulteriori spese od oneri.

Esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento (art. 91)

L'articolo 91 del Decreto Cura Italia rubricato "*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*", con un intervento che sembra poter trovare applicazione anche al di là del ristretto ambito degli appalti pubblici (richiamati nella rubrica del medesimo articolo, forse però con riferimento alla disciplina di cui al secondo paragrafo del medesimo articolo), chiarisce come il rispetto delle misure di contenimento dettate per evitare la diffusione del contagio tra la popolazione, incida (anche) sui criteri di valutazione della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo nello stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ., stabilendo l'operatività della norma anche relativamente alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L'argomento sarà necessariamente oggetto di successivi approfondimenti ed interpretazioni.

Professionisti – co.co.co. indennità una *tantum* (articoli 27 e 28)

È riconosciuta un'indennità di **600 euro** a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del **23 febbraio 2020** e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'Inps, previa domanda.

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito. La norma riconosce un'indennità una *tantum* pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'Inps, previa domanda.

Divieto di cumulo

Tale misura non è cumulabile con l'indennità una *tantum* riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Mutui prima casa – partite IVA (articolo 54)

Disposta la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa** per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti; la misura – che resterà **in vigore per 9 mesi** – è subordinata alla presentazione di una **autocertificazione** con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare il modello ISEE.

Misure di sostegno finanziario alle imprese – cd. Crediti deteriorati (articolo 55)

Si introduce una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati, prevedendo la possibilità di **trasformare in credito d'imposta** una **quota** di attività per **imposte anticipate (DTA)** riferite a quelle componenti, per un **ammontare pari al 20% del valore nominale dei crediti oggetto di cessione (per un ammontare massimo pari ad euro 2 miliardi)**.

In particolare, per le società che effettuano, **entro il 31 dicembre 2020**, **cessioni di crediti** vantati nei confronti di **debitori inadempienti**, è possibile trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

- **perdite riportabili** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del Tuir;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**ACE**);

che alla data della cessione dei crediti **non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile**.

Esclusioni

La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Rimessione in termini per i versamenti (articolo 60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 61)

Viene **ampliata la platea** dei soggetti per cui si sospendono i termini relativi: (i) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del d.P.R. n. 600/1973 (ossia le sole ritenute su reddito da lavoro dipendente e assimilati); (ii) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; (iii) versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

L'elenco, integrato sulla base del presente decreto, comprende tra gli altri: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, *tour operator* e guide turistiche; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli; organizzazione non lucrative limitatamente a specifiche attività.

Per poter fruire della sospensione, è necessario il rispetto dei requisiti prescritti dalla norma.

Per questi soggetti i **versamenti** e gli adempimenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. **Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

Sospensione dei versamenti (articolo 62)

Sono **sospesi i versamenti scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020** per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.**

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i **versamenti dell'IVA, delle addizionali IRPEF e delle ritenute alla fonte**, ma anche i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria** (a titolo esemplificativo, si ricorda che non rientrano nella sospensione i versamenti relativi all'IRES ed all'IRAP).

I versamenti sospesi dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020**. È comunque riconosciuta la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei versamenti IVA non è soggetta al limite quantitativo dei 2 milioni di euro di volume di ricavi o compensi per coloro che esercitano attività d'impresa, arte o professione nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 62)

Sono **sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30 giugno 2020**.

Tra questi rientra la presentazione dei Modelli IVA 2020 ordinariamente in scadenza il 30 aprile. Inoltre, a titolo esemplificativo, risulterebbe sospesa la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (IRES) e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il cui termine ricadrebbe nel periodo di sospensione sopra richiamato.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento agli adempimenti connessi alla cd. **dichiarazione precompilata**, trovano applicazione i termini previsti dall'**articolo 1 del D.L. n. 9/2020**, ragion per cui, ad esempio, le **certificazioni uniche** per le quali è possibile la predisposizione della dichiarazione precompilata, dovranno comunque essere **trasmesse e consegnate ai percettori** entro il **31 marzo**.

Effettuazione ritenute d'acconto (articolo 62)

Le somme percepite dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2020, dai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli **articoli 25 e 25 bis D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta**, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto, nel mese precedente, **spese per prestazioni di lavoro dipendente**.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **31 maggio**, dal **percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del **versamento rateale**, versando gli importi in **5 rate di pari importo** a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 63)

Per il **mese di marzo** è riconosciuto un **premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello cd. "smart-working"**, da calcolare in proporzione al **numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e **non concorre alla formazione del reddito**.

Il premio è riconosciuto ai soggetti il cui reddito complessivo nell'anno precedente non è superiore ad euro 40.000.

I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, con modalità che verranno meglio definite.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 64)

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti** e degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'**importo massimo di 50 milioni di euro** per l'anno 2020.

Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplinerà le modalità per usufruire del suddetto credito d'imposta.

Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Detrazione erogazioni liberali (articolo 66)

Le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuati dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19** spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul **reddito pari al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in **denaro** e in **natura** a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai **sogetti titolari di reddito d'impresa**, sono **deducibili dal reddito d'impresa** ai fini IRES, nonché ai fini IRAP, **alle condizioni previste dall'art. 27 della Legge n. 133/1999 (ossia totalmente, nel rispetto delle condizioni previste dalla citata normativa) nell'esercizio in cui sono effettuate**.

L'erogazione deve essere effettuata con strumenti tracciabili ed in modo che possa essere individuabile il destinatario della donazione.

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 67)

Sono **sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Nella sospensione devono ritenersi inclusi stante il generico richiamo alle attività di accertamento anche i termini per le procedure di accertamento con adesione.

Occorre notare che la sospensione prevista da questa norma riguarda gli uffici e non i contribuenti. Non è chiaro pertanto se a fronte dell'attività di liquidazione svolta dagli uffici (certamente sospesa e riferita agli avvisi bonari), i medesimi termini siano analogamente sospesi in capo al contribuente.

Sono, inoltre, sospesi per il medesimo periodo i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati di due anni con riferimento a tutti gli atti con scadenza entro fine anno. In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022. È il caso, tra gli altri, degli accertamenti relativi all'annualità 2015, delle omesse dichiarazioni dell'anno 2014, delle cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o degli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 68)

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in **un'unica soluzione**, entro il **30 giugno 2020**: **questa previsione lascia molto perplessi perché di fatto pare assimilare il beneficio della sospensione ad una causa di decadenza delle rateazioni già in atto.**

Dovrà essere, invece, versata **entro il 31 maggio 2020**:

- la rata della cd. "rottamazione *ter*" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Viene richiamata una norma (art.12 D.Lgs. n. 159/2015) in base alla quale le disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento dei tributi, contributi ecc. comportano, per un corrispondente periodo di tempo anche **la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali.**

Da qui dovrebbe desumersi (ma vgs, quanto riportato per art.83) che la sospensione dei termini processuali (ricorsi, appelli, ecc.) opererebbe, anche per i contribuenti e non solo per gli uffici, fino al 31 maggio.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71)

Sono previste forme di menzione per i contribuenti che, **non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti** previste dal Decreto, effettuino tutti o alcuni dei versamenti sospesi, dandone **comunicazione** al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 83)

Sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze fino al 15 aprile 2020** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti compresi quelli introduttivi dei giudizi.**

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie ricomprendendosi quindi gli atti relativi a tutti i gradi di giudizio del processo tributario.**

Tuttavia, viene in precedenza evidenziato che sono altresì sospesi, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per la presentazione del reclamo/mediazione. Tale precisazione sembrerebbe quindi ingiustificatamente limitare la sospensione dei termini al solo primo grado di giudizio tributario.

È verosimile si tratti di un mancato coordinamento normativo non potendosi ipotizzare che solo nell'ambito del processo tributario (e non anche in altri,) la sospensione dei termini riguardi solo il primo grado di giudizio.

In ogni caso, l'estensione al processo tributario di queste previsioni non sembra ben coordinata con il contenuto del precedente articolo 68. Tale norma, richiamando l'articolo 12 del D.Lgs. 159/2019, sospende fino al 31 maggio prossimo anche i termini processuali relativi ai tributi di cui si sospende il versamento.

I termini di sospensione, ragionevolmente dovrebbero sommarsi a quelli ordinari, al pari di quanto avviene in occasione della sospensione feriale (1/8-31/8) e di quelle passate aventi carattere straordinario (es. in occasione della definizione delle liti pendenti). Tuttavia, si auspica un chiarimento in quanto rispetto al passato viene chiarito che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso sia differito alla fine di detto periodo. Interpretando letteralmente tale locuzione dovrebbe desumersi che al contrario, i termini che invece scadono in questo arco temporale non seguano la stessa regola e quindi non si inizi il computo, precedentemente interrotto, dalla fine di detto periodo.

Nel caso in cui, computando il termine a ritroso, questo ricada nel periodo di sospensione, l'attività o l'udienza da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

Con riferimento allo svolgimento dei servizi all'interno degli uffici giudiziari, i commi 6 e 7 del art.83 citato concedono la facoltà ai capi di tali uffici (dopo le necessarie consultazioni), per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, di adottare ulteriori misure per la tutela della salute, compresa la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Proroga dei termini nel settore assicurativo (articolo 125 comma 2)

Viene prorogato di altri 15 giorni il termine previsto *ex art. 170-bis* co. 1 del D.Lgs. n. 209/2005 (normalmente di 15 giorni), entro il quale l'impresa d'assicurazione mantiene operativa la garanzia prestata con precedente contratto assicurativo sino all'effetto della nuova polizza.

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (artt. 19 – 22)

Viene reintrodotta la **cassa integrazione in deroga** per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale e comunque entro il mese di agosto 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione; l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto debbono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi decorrenti dalla richiesta.

Si rafforza anche il **fondo di integrazione salariale** (il Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, rivisitato dalla riforma del 2015.

Ferma restando la sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa determinata dalla situazione emergenziale in corso, viene introdotta per la **CIGO una causale unica speciale, «emergenza Covid-19»**, per assicurare la semplificazione delle procedure d’accesso.

Sono poi previste procedure semplificate che derogano ai limiti previsti dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per la presentazione della domanda.

Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I fondi di cui all’articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato compreso quello agricolo e della pesca e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica e che non è necessario per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Si prevede la possibilità, **per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario**, di presentare domanda di trattamento ordinario, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedurali previsti in materia dalla normativa vigente. La concessione del trattamento “ordinario” sospende (recte è subordinata alla sospensione del) il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’articolo 18, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

Si evidenzia che per le misure riguardanti la cassa integrazione il Governo ha stanziato circa 5 miliardi di euro.

Congedi genitori al 50% retribuzione (art. 23)

Si prevedono congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. I congedi “speciali” saranno validi per tutti i dipendenti. L’indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione.

Nessun limite di età in caso di figli disabili. Viene previsto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. In alternativa ai congedi parentali, i genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno richiedere i *voucher baby-sitter*. Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è previsto «nel limite massimo complessivo di 600 euro e viene erogato mediante il libretto famiglia». Il voucher sale a 1000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori.

24 giorni in più in 2 mesi per i permessi ex L. 104 (art. 24)

Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni e saranno coperti da relativa contribuzione figurativa, sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato - bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (art. 25).

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. Per i dipendenti appartenenti alla categoria dei medici, infermieri ed equiparati è prevista la possibilità di richiedere in alternativa al congedo un bonus per l’acquisto di servizi di *baby-sitting* per l’assistenza di figli sino a 12 anni di età nel limite massimo complessivo di euro 1.000. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, ovvero, in permanenza domiciliare fiduciaria viene equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Sino al 30 aprile i periodi di assenza dei dipendenti pubblici o privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave ovvero di certificazione attestante una particolare condizione di rischio, sono equiparati al ricovero ospedaliero.

Indennità professionisti, co.co.co., lav. Agricoli, dello spettacolo, stagionali e del turismo - Incumulabilità tra le indennità (artt. 27-31)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Tali indennità tra loro non cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Proroga termini di presentazione delle domande di disoccupazione, NASpi - DIS-COLL (artt. 32-33)

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL, previsti a pena di decadenza, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale ed assistenziale (artt. 34 e 37)

Viene disposta la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio e sino al 1° giugno 2020 del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni erogate da INPS ed INAIL; anche per i contributi relativi al lavoro domestico (le collaboratrici familiari, Colf) il pagamento viene differito al 31 maggio e sarà al netto di sanzioni e interessi.

Lavoro agile (art. 39)

La norma dispone che, fino al 30.4.2020, abbiano diritto alla collocazione in lavoro agile i lavoratori disabili di cui all'art. 3, 3° comma legge n. 104/92 ovvero i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile a mente della stessa norma di legge. Tale diritto è solo condizionato alla compatibilità del lavoro agile con la concreta prestazione di lavoro di ciascuno. La norma, al secondo comma, attribuisce invece un diritto di priorità nella collocazione in lavoro agile ai lavoratori che, avendone fatta istanza, siano affetti da documentate patologie gravi per le quali residui una capacità lavorativa ridotta.

Restano ferme, in linea generale, le disposizioni di cui al DL 8.3.2020 (art. 2, primo comma lettera r) in ordine al ricorso preferenziale allo smart working, ogni volta che ciò sia possibile, per mera decisione unilaterale ovvero senza il consenso del lavoratore, su tutto il territorio nazionale e fino al 31.7.2020.

Divieto di licenziamento (art. 46)

Per i prossimi 60 giorni le aziende non potranno licenziare sulla base del c.d. "giustificato motivo oggettivo" (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio eccetera). L'esplicito riferimento all'art. 3 della Legge n. 604 del 66 pone dubbi sull'applicazione del divieto anche ai dirigenti. Il divieto inerisce anche l'avvio di procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991) e determina la sospensione di quelle avviate in data successiva al 23 febbraio 2020. Le procedure di licenziamento avviate, invece, prima del 23 febbraio ed in corso potranno essere portate a compimento, fermo che, a nostro avviso, la facoltà di procedere ai licenziamenti al termine della procedura di esame congiunto resta sospesa.

Trasporto aereo (Art. 79)

Vengono infine previste misure a sostegno del settore del trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l'incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (articolo 106)

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, del codice civile (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee viene consentita - con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative e le mutue assicuratrici - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Viene inoltre previsto che le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile; la disposizione precisa, infine, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

È previsto che - anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile (che, tra l'altro, prevede la deliberazione assembleare per le modificazioni statutarie, la decisione di compiere operazioni comportanti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e la riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite) e alle diverse disposizioni statutarie - le società a responsabilità limitata possono consentire che le decisioni dei soci vengano adottate mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate (nonché le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) possono ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante; al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

In considerazione della situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del TUB secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, all'art. 135-duodecies del TUF al fine di consentire l'utilizzo della disciplina delle deleghe di voto anche con riguardo alle società cooperative, all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto) possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il medesimo comma 6 fissa al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per il conferimento della delega al rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del TUF.

Le predette disposizioni del DL Cura Italia si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it